ALLEGATO "A" AL N. 5873/4146 DI REPERTORIO

STATUTO dell'Associazione GENITORI SI DIVENTA OdV

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Monza, un'Organizzazione di Volontariato denominata

"GENITORI SI DIVENTA – OdV",

in prosieguo definita semplicemente "Associazione".

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017 ("Codice Terzo Settore") e s.m.i..

Essa è regolata dal presente statuto.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Monza (MB).

La sede legale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 14.

L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale e si articola in sezioni territoriali di cui al successivo art.20. Le nuove sezioni vengono istituite con delibera del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 14 da assumersi nei modi stabiliti dagli articoli successivi del presente statuto e dai regolamenti.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - FINALITÀ E SCOPI

Articolo 4- Finalità e scopi

«GENITORI SI DIVENTA» è un'Organizzazione di Volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. e come tale non ha fine di lucro neanche indiretto, ma persegue il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei genitori adottivi e in generale di chi si avvicina e/o è interessato al mondo dell'adozione.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare svolge le seguenti attività:

- realizzazione di una campagna di informazione, aiuto e supporto a favore di quanti sentano la necessità di approfondire le tematiche relative al disagio del minore abbandonato;

- realizzazione di una campagna di informazione, aiuto e supporto a favore dei genitori adottivi e di quanti vogliano avvicinarsi all'adozione;
- promozione e sviluppo della cultura dell'adozione;
- realizzazione di un luogo di incontro tra chi si avvicina al mondo dell'adozione e tra i genitori adottivi per favorire uno scambio di esperienze;
- favorire negli educatori la conoscenza delle specificità dell'adozione;
- supporto e informazione per le persone che intendano adottare, nella conoscenza delle modalità operative del percorso adottivo nazionale e internazionale;
- attivazione diretta o indiretta di progetti di sostegno a favore di minori in situazioni di disagio e per le loro famiglie;
- pubblicazione inerenti il mondo dell'adozione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Su delibera dell'assemblea nazionale dei soci di cui al successivo art. 16 l'Associazione può aderire ad altre associazioni, fondazioni od enti che, senza fini di lucro, perseguano le stesse finalità.

L'Associazione si pone altresì in posizione di collaborazione con le istituzioni che operano nel campo dell'adozione.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche, senza distinzione di identità di genere, religione, etnia, cultura, nazionalità, classe sociale e pensiero politico.

L'Associazione non ha fine di lucro ed è apartitica.

TITOLO III – SOCI

Articolo 5 - Soci

Sono soci coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, condividono le finalità dell'Associazione, che versino la quota associativa annua, periodicamente stabilita, anche a mezzo di regolamento interno, dal Consiglio Direttivo e che vale per l'anno civile in cui è versata.

Ai sensi dell'art. 24 Cod. Civ., le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del

socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Tutti i soci devono accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto.

I soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso.

Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel secondo caso, il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che:

a) non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;

b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;

b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;

c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo

lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri per esporre in tale sede le proprie ragioni.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.
Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio sociale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:
1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

Articolo 9 - Entrate

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:
1. quote associative;
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. i contributi di organismi internazionali;
6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 10 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data è predisposto dal Consiglio Direttivo, esaminato e approvato dall'Assemblea nazionale dei Soci ed è corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo e Revisione (se nominati).
Deve essere altresì predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni esercizio un bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Qualora il bilancio di fine anno evidenzi un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, descritte nel presente statuto, o ad altre attività a esse direttamente connesse.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

TITOLO V - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 11 - Organi associativi

La struttura organizzativa dell'Associazione si articola come segue:

a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

e) il Tesoriere;

f) il Segretario;

g) Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge;

h) il Collegio dei Probiviri;

i) Sezioni Locali.

Articolo 12 - Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea Nazionale dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea a livello nazionale è formata dai Delegati nominati dalle rispettive Sezioni Locali secondo le modalità fissate da apposito Regolamento.

Ogni delegato ha diritto a una percentuale di voti pari al rapporto fra il numero di soci della sezione locale di appartenenza e il numero di soci complessivo a livello nazionale.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea Nazionale dei Soci ha il compito:

a) di nominare o sostituire gli organi associativi;

b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le relazioni annuali del Consiglio direttivo;

c) di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale;

d) di deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;

f) di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti e l'organo di controllo.
L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 13 - Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per deliberare sugli indirizzi generale assunti dall'Associazione.
I Delegati sono convocati a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, almeno 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.
L'Assemblea Nazionale dei Soci in forma Straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci in forma ordinaria.
L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la ricostituzione del Consiglio Direttivo in caso di dimissionamento o impedimento di parte o totalità dei consiglieri.
Per le validità delle Assemblee Nazionali (Ordinarie e Straordinarie), in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei delegati. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, se non è presente la maggioranza dei delegati, l'Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti, ad esclusione di quanto previsto dal comma successivo.
A norma dell'articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Nazionale dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati, sia in prima che in seconda convocazione.
La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Le deliberazioni delle Assemblee Nazionali dei Soci sono assunte a maggioranza dei delegati presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.
La delega va rilasciata per iscritto ad altro Delegato che non può ricevere più di tre deleghe per la medesima assemblea.
L'Assemblea Nazionale dei Soci è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione; in sua assenza l'Assemblea nomina il Presidente tra i soci presenti.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente dell'Associazione.
Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Nelle votazioni relative al bilancio e a quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato, in copia o in originale, al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da cinque a nove soci, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci ogni quattro anni.

Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto il Presidente Nazionale, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vicepresidente, segretario o tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare si occupa:

1. di stabilire le quote annuali dovute dai soci;

2. della convocazione delle Assemblee Nazionali dei Soci;
3. di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
4. di aprire nuove sezioni, chiudere sezioni già attive qualora vengano a mancare soci disponibili a gestirle, nominare il responsabile delle nuove sezioni in attesa della elezione da parte dell'Assemblea locale di cui al successivo art. 21;
5. di demandare ad uno o più consiglieri o ai soci lo svolgimento di determinati incarichi;
6. di predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
7. di predisporre il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
8. di predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge;
9. di redigere la Relazione annuale;
10. di emanare, modificare, revocare il regolamento interno che disciplina le sezioni locali, nonché, nell'ambito delle proprie competenze, altri regolamenti interni o disposizioni;
11. di assumere eventuale personale dipendente;
12. di vigilare sul buon funzionamento dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio prepara e stila un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici della vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci in una sede diversa dalla sede legale dell'Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea nazionale convocata.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15 - Riunioni consiliari

Il Consiglio Direttivo si raduna, anche in una sede diversa da quella legale, su invito del Presidente Nazionale dell'Associazione ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o di impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16 - Tesoriere e Segretario

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 17 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci e ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, anch'esso eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria.
In particolare il Presidente si preoccupa:
1. di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea nazionale dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
2. di decidere, entro i limiti definiti nel regolamento interno, su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea Nazionale dei Soci, del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione;
3. di verificare le deleghe ed il diritto ad intervenire nell'Assemblea

Nazionale dei Soci.
Spettano inoltre al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Articolo 18 - Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.
La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art.30 del D.lgs. n. 117/2017.
L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.
In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali scritti nell'apposito registro.
La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.
Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.
Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 19 - Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci in un numero di tre, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha poteri consultivi.
La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
È facoltà dei Probiviri partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Collegio dei Probiviri:
1. decidere senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio per controversie interne all'Associazione. Il lodo arbitrale è inappellabile;
2. decidere, su richiesta degli interessati, sulla esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo a norma del precedente articolo 7;
3. deliberare su ogni ulteriore questione loro sottoposta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - SEZIONI LOCALI

Articolo 20 - Sezioni Locali

Le Sezioni Locali sostanziano la presenza dell'Associazione su tutto il territorio nazionale ed hanno lo scopo di garantire un miglior funzionamento organizzativo ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli Enti a livello regionale e locale.
Il numero e l'ubicazione delle sezioni locali è definito dal Consiglio

Direttivo, sulla base degli orientamenti dell'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta del Presidente.

Articolo 21 – Assemblea locale

L'Assemblea delle Sezioni Locali è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci a livello territoriale. È convocata annualmente dal Responsabile di ogni sezione locale per:

a) comunicare le decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale dei soci;

b) approvare la relazione sull'attività svolta;

c) approvare il rendiconto economico/finanziario annuale della sezione;

d) eleggere al proprio interno un Delegato all'Assemblea Nazionale dei Soci secondo i termini e le modalità previste dal regolamento;

e) programmare l'attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall'Assemblea Nazionale dei Soci;

f) eleggere ogni quattro anni il Responsabile locale.

Eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 19.

Articolo 22 - Scioglimento

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23 – Libri dell'Associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) Il libro degli associati o aderenti;

b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali atri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 24 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le

norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Como, addì 17 (diciassette) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

F.TO: CHIARA VALLEGGI; ENZO NICOLINI (impronta del sigillo)

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico
(art. 22, d. lgs. n. 82/2005, art. 68-ter legge n. 89/1913)

Certifico io sottoscritto dottor Enzo Nicolini, notaio in Como, iscritto al Collegio notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. di serie 61 56, scopo 1.3.76.16.6, vigente fino alle ore 08:49:44 del 25 luglio 2027, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 13 (tredici) pagine, comprensiva della presente attestazione, redatta su supporto digitale, è conforme al documento redatto su supporto analogico.
Como, nel mio studio in via Enrico Pessina, addì 29 (ventinove) dicembre 2025 (duemilaventicinque).
(file firmato digitalmente dal notaio Enzo Nicolini)